



TAR Lazio Roma – Sez. II; Sent. n. 10155 del 23.12.2011

TATUAGGI & PUBBLICO IMPIEGO

omissis

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni (peraltro già espresse in un analogo caso - nonché in altri successivi - dalla Sezione con sentenza 30 settembre 2010 n. 32617 che qui viene di seguito riproposta). Occorre - in linea generale - osservare che la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell'esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica. Ciò soprattutto nell'ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, che si caratterizzano, tra l'altro, per la particolare rilevanza della "presenza fisica", sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell'adozione di un giudizio di non idoneità al servizio.

Ciò posto, giova nondimeno precisare, sempre in linea generale, che la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere "rilevante" e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell'uniforme, con conseguente onere per l'Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all'arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 marzo 2009 n. 2394).

Nella fattispecie, l'Amministrazione ha fatto applicazione di una specifica disposizione regolamentare (art. 2 DM 155/2000 e punto 19 del DM n. 12751/2003), che considera causa di inidoneità al servizio nella Guardia di Finanza i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme". Non ha però estrinsecato adeguatamente, in sede motivazionale, le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie considerato che, nel caso di specie, si tratta di tatuaggi coperti dall'uniforme.

Ne deriva che l'impugnato giudizio di inidoneità, fondato sul semplice riscontro del tatuaggio stesso deve ritenersi illegittimo (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 novembre 2009 n. 10763 e 30 giugno 2009 n. 6334).

Del resto, nel caso di specie, non si è tenuto conto che l'odierno ricorrente si è sottoposto ad una serie di sedute di laser terapia per eliminare il tatuaggio, operazione all'esito della quale - in ragione di quanto emerge dalle conclusioni medico -legali depositate in atti e relative alla parte del corpo sottoposta al suindicato trattamento di rimozione del tatuaggio - non è più possibile distinguere la porzione di disegno che ricopriva la regione del braccio (sotto la spalla dell'aspirante militare) che si troverebbe immediatamente a confine con la manica della camicia d'ordinanza della divisa estiva (per come è dimostrato dalle fotografie depositate in giudizio).

A ciò si aggiunga che recentemente il Consiglio di Stato si è espresso sulla questione (in via generale), facendo proprio un orientamento già suggerito da questa Sezione e rispetto al quale il Collegio non ha ragione di manifestare dissensi ed affermando, condivisibilmente, che:

A) il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica valenza solo quando le dimensioni o i contenuti dell'incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando questa sia oggettivamente deturpante della figura o incompatibili con il possesso della divisa (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011 n. 1201);

B) il concetto di deturpamento è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto o comunque negativo dell'aspetto fisico-estetico, di talché quando tali tatuaggi sono collocati in posti coperti dell'uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non percepibili (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2011 n. 1352);

C) questo sta a significare che la sussistenza delle affermata causa di non idoneità non si può desumere come fatto dall'Amministrazione dal mero riscontro dei tatuaggi in questione, dovendosi, invece valutare gli stessi in base alla loro visibilità (cfr Cons Stato, Sez. VI, 13 maggio 2010 n. 2950);

D) i segni impressi sulla cute potrebbero, per il vero, sempre alla luce della disciplina dettata dal bando, essere indice di personalità abnorme, ma tale evenienza non è ravvisabile nella fattispecie sia perché non risulta che siano stati esperiti gli accertamenti psichiatrici richiesti a tali fini dalla predetta normativa sia perché, in ogni caso, non v'è traccia



di una motivazione in forza della quale è stato desunto, dall'esame del contenuto e delle dimensioni dei segni grafici, l'indice di una personalità abnorme dell'appellante e ciò rende senz'altro manchevole sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di non idoneità per cui è causa (cfr Cons Stato, Sez. IV, 4 aprile 2007 n. 1520).

In relazione a quanto precede il ricorso in esame si manifesta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura complessiva di 2.000,00 (euro duemila/00), oltre alla restituzione del contributo unificato se versato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del Signor Ma. Mu. che liquida in complessivi 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge nonché alla restituzione del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 DIC. 2011.